



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 25 giugno 2009 n.93

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 5, comma 4, della Legge 27 gennaio 2006 n.21 e l'articolo 1 della Legge 27 aprile 2009 n.55;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.10 adottata nella seduta del 22 giugno 2009;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

FASCICOLO DI INTERVENTO PER LE ATTIVITÀ A MAGGIOR RISCHIO DI INCENDIO

Art. 1

(Oggetto e campo di applicazione)

1. Il presente decreto ha per oggetto le disposizioni riguardanti l'individuazione delle attività, dei locali, depositi, impianti ed edifici a maggior rischio in caso di incendio, il contenuto del fascicolo di intervento relativo alle medesime attività, locali, depositi, impianti ed edifici, nonché gli obblighi di redazione, aggiornamento, conservazione e trasmissione del fascicolo presso il Servizio Protezione Civile.
2. Le attività, i locali, depositi, impianti ed edifici a maggior rischio in caso di incendio sono quelli rientranti nell'elenco di cui all'allegato A.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Decreto Delegato si intende per:
 - a) "attività a maggior rischio di incendio", tutte le attività che implicano l'utilizzo, la detenzione e la produzione di sostanze pericolose ed infiammabili, gli stabilimenti ad alto regime produttivo, le aziende ed uffici con un elevato numero di dipendenti e le altre attività previste nell'allegato alla presente legge;
 - b) "locali", le strutture pubbliche, aperte al pubblico o private che per caratteristiche di capienza e dimensioni richiedono particolari dispositivi di sicurezza antincendio;
 - c) "depositi", luoghi di immagazzinamento e stoccaggio di merci e sostanze pericolose e di custodia di mezzi di trasporto;
 - d) "impianti", le unità tecniche all'interno di un edificio, in cui sono prodotte, utilizzate o manipolate sostanze pericolose. Comprendono processi, lavorazioni e apparecchiature operanti ad elevate temperature o con notevole potenza elettrica;

- e) "edifici", le strutture ad uso abitativo, commerciale, gli immobili di particolare valore storico-artistico e quelli destinati a contenere beni di interesse culturale;
- f) "responsabile", in mancanza di attività esercitata, il proprietario dell'edificio o del locale, il conduttore o l'amministratore da questi preposto;
- g) "fascicolo di intervento", il documento contenente le informazioni riguardanti le attività, i locali, depositi, impianti ed edifici a maggior rischio di incendio, che deve essere redatto, conservato, aggiornato e trasmesso al Servizio di Protezione Civile dall'esercente delle attività o, in mancanza di attività esercitata, dal responsabile degli edifici, dei depositi, locali e impianti;
- h) "sostanze pericolose", i gas, i liquidi o i materiali solidi esplosivi, infiammabili, combustibili, comburenti, tossici, nocivi.

Art. 3

(Contenuto del fascicolo di intervento)

1. Il fascicolo di intervento, riguardante le attività, i locali, depositi, impianti ed edifici a maggior rischio di incendio rientranti nell'elenco di cui all'allegato A, dovrà contenere le seguenti informazioni, da produrre in formato sia elettronico che cartaceo:

- scheda informativa generale;
- elaborati grafici.

La scheda informativa generale comprende:

- a) Ragione sociale dell'attività, o elementi identificativi dei locali, depositi, edifici o impianti;
- b) Indirizzo completo;
- c) Foglio/i e particella/e;
- d) Nominativo dell'esercente dell'attività o, in mancanza di attività esercitata, del responsabile degli edifici, depositi, locali o impianti;
- e) Nominativi di almeno due soggetti reperibili, in possesso delle chiavi di accesso allo stabile, e relativi numeri telefonici;
- f) Individuazione numerica di una o più attività a maggior rischio secondo l'elenco dell'allegato;
- g) Informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie rientranti tra quelle a maggior rischio di incendio, comprendente:
 - destinazione d'uso, generale e particolare, degli ambienti;
 - sostanze pericolose, tipi, quantitativi massimi, impiego, dislocazione, loro modalità di stoccaggio e relative schede di sicurezza;
 - impianti di processo, lavorazioni, macchine, apparecchiature, attrezzi e movimentazioni interne connesse alle suddette sostanze;
 - impianti tecnologici di servizio;
 - aree a rischio specifico;
 - affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone esterne e/o con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali;
 - individuazione degli incidenti prevedibili per attività che trattano le suddette sostanze pericolose, quali esplosioni, incendi, rilasci di sostanze tossiche e/o nocive, spandimenti, possibile estensione e conseguenze dell'incidente;
 - sistemi di sicurezza attiva e passiva presenti (compartimentazioni, separazioni, distanziamento, sistemi di contenimento, mezzi di estinzione presenti ed adatti – idranti, estintori, ecc., - sistemi di rilevamento, ecc.), tipi, quantità, dislocazione;
 - calcolo del carico d'incendio (solo per laboratori, depositi, archivi)

Gli elaborati grafici, preferibilmente nei formati A3 o A4, comprendono:

- a) planimetria generale in scala, da 1:1000 a 1:100 a seconda delle dimensioni

dell'insediamento, dalle quali risultino:

- l'ubicazione delle attività;
 - le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili alle aree esterne e all'edificio, con indicazioni di portata per le rampe, i punti di raccolta esterni e le zone sicure;
 - le distanze di sicurezza esterne, incluse le indicazioni sulle attività e le zone adiacenti, per attività che trattano sostanze pericolose;
 - le risorse idriche della zona (idranti esterni, pozzi, corsi d'acqua, acquedotti e similari);
 - gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);
 - l'ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici;
 - quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività è inserita ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento;
- b) pianta in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relativa a ciascun piano, recante l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza, contenente in particolare:
- la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione della presenza di sostanze pericolose e relative modalità di stoccaggio, degli impianti di processo, delle lavorazioni e dei macchinari ed impianti esistenti;
 - l'individuazione delle aree a rischio specifico ed impianti analoghi (depositi, utilizzazione e trasporto di fluidi infiammabili, combustibili, comburenti, CT, CE, ecc.);
 - l'indicazione delle uscite, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, le zone sicure, i punti di raccolta;
 - le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;
 - le caratteristiche dell'edificio (resistenza al fuoco, compartimentazioni, evacuatori di fumo, aperture di aerazione, ecc.);
 - l'illuminazione di sicurezza;
- c) Eventuali sezioni e prospetti degli edifici per particolari esigenze;
- d) Planimetria generale complessiva in scala, con le indicazioni previste alla precedente lettera a) di edifici produttivi e commerciali multipiano o adiacenti (costruzioni a confine), comprendente indicazioni circa le varie attività presenti e/o adiacenti, delle quali sono da allegare i documenti previsti per le singole attività.

2. Il Servizio Protezione Civile concorderà con il Sistema Informativo Territoriale del Dipartimento Territorio le modalità e le procedure tecnico informatiche, comprendenti eventuali modelli compilabili, per la presentazione delle informazioni o parte delle informazioni richieste da produrre in formato elettronico.

Art. 4

(Obbligo di redazione, trasmissione, conservazione ed aggiornamento del fascicolo di intervento)

1. Gli esercenti delle attività o, in mancanza di attività esercitata, i responsabili degli edifici, dei depositi, dei locali e degli impianti elencati all'allegato al presente decreto, hanno l'obbligo di redigere e trasmettere al Servizio di Protezione Civile il fascicolo di intervento di cui all'articolo 2, in formato sia cartaceo che elettronico:
 - a) per gli edifici, i depositi, i locali e gli impianti nuovi, entro 6 mesi dal rilascio della licenza;
 - b) per gli edifici, i depositi, i locali e gli impianti esistenti, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto.
2. I soggetti di cui sopra sono altresì tenuti alla conservazione di una copia del fascicolo di intervento e alla comunicazione, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta variazione, di ogni

modifica rilevante relativa alle attività, agli edifici, locali, impianti e depositi, ai dati dei soggetti reperibili, e ad ogni altra informazione contenuta nel fascicolo di intervento già trasmesso al Servizio di Protezione Civile.

3. Anche in assenza di variazioni, i soggetti di cui al primo comma del presente articolo sono tenuti a confermare la documentazione ogni tre anni, entro la data di scadenza.

4. I dati comunicati ai sensi del presente decreto al Servizio di Protezione Civile sono coperti dal segreto d'ufficio.

Art. 5 *(Sanzioni)*

1. Le sanzioni sono comminate dal Capo della Protezione Civile. Fino alla data della effettiva assunzione dell'incarico da parte del Capo della Protezione Civile le sanzioni sono comminate dal Comandante della Polizia Civile.

2. L'inosservanza delle disposizioni contenute al 1° comma dell'art. 3, è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.000,00 a 6.000,00 euro, oltre alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa da 3 a 90 giorni; è rivolto inoltre l'ordine a trasmettere il fascicolo entro il termine di 15 giorni, l'inosservanza del quale comporta l'applicazione dell'articolo 259 del Codice Penale.

3. L'inosservanza delle disposizioni contenute al 2° e 3° comma dell'art. 3, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 2.000,00 a 6.000,00 euro, fermo restando l'obbligo per il contravventore di presentare la documentazione entro 15 giorni dalla data dell'ingiunzione di pagamento, decorsi inutilmente i quali sarà applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa da 3 a 90 giorni, unitamente all'ordine a presentare la documentazione entro il termine di 15 giorni, l'inosservanza del quale comporta l'applicazione dell'articolo 259 del Codice Penale.

Art. 6 *(Aggiornamenti e integrazioni)*

1. Le norme e l'Allegato di cui al presente Decreto possono essere aggiornati, integrati e modificati con Decreto Delegato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 giugno 2009/1708 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Massimo Cenci – Oscar Mina

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta

ALLEGATO A

ELENCO DELLE ATTIVITA' A MAGGIOR RISCHIO DI INCENDIO

-
- 1 Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm³/h (sono esclusi gli impianti ad aria compressa)

 - 2 Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm³/h (impianti, cabine; sono esclusi gli impianti ad aria compressa)

 - 3 Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:
 - a) compressi: per capacità complessiva maggiore o uguale a 0,75 m³
 - b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): per quantitativi complessivi maggiori o uguali a 75 kg

 - 4 Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:
 - a) compressi: per capacità complessiva maggiore o uguale a 0,75 m³
 - b) disciolti o liquefatti: per quantitativi complessivi maggiori o uguali a 0,3 m³

 - 5 Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:
 - a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 m³
 - b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 m³

 - 6 Reti di trasporto e di distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar

 - 7 Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione

 - 8 Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla lavorazione specifica

 - 9 Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili

 - 10 Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi

 - 11 Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas
-

- 12 Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili con punto di infiammabilità fino a 65 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m³
-
- 13 Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 m³
-
- 14 Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili
-
- 15 Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale privato per capacità geometrica complessiva maggiore o uguale a 0,5 m³
-
- 16 Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale per capacità geometrica complessiva maggiore o uguale a 0,2 m³
-
- 17 Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore a 1 m³
-
- 18 Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio
-
- 19 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg
-
- 20 Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi maggiori o uguali a 500 kg
-
- 21 Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti alla lavorazione specifica
-
- 22 Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume con capacità maggiore o uguale a 0,2 m³
-
- 23 Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m³
-
- 24 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplosive, nonché perossidi organici.
- stabilimenti
 - depositi
-
- 25 Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive
-

26 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori:

- stabilimenti
- depositi

27 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici

- stabilimenti
- depositi

28 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili

- stabilimenti
- depositi

29 Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno

- stabilimenti
- depositi

30 Fabbriche e depositi di fiammiferi

- fabbriche
- depositi

31 Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo

32 Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo

33 Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li

34 Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio

35 Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi

36 Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato (con impianto di essiccazione ubicato nello stesso locale destinato a deposito del prodotto essiccato)

- 37 Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè
-
- 38 Zuccherifici e raffinerie dello zucchero
-
- 39 Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li
-
- 40 Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li
-
- 41 Stabilimenti ed impianti con oltre 100 addetti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione per quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiore a 500 q.li
-
- 42 Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li
-
- 43 Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li (comprendenti archivi in appositi locali)
-
- 44 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li
-
- 45 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg
-
- 46 Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini, esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m, in quantità maggiori o uguali a 50 q.li
-
- 47 Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito maggiore o uguale a 50 q.li
-
- 48 Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili, tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi maggiori o uguali a 50 q.li
-
- 49 Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici con oltre 25 addetti
-
- 50 Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in

lavorazione o in deposito uguali o superiori a 50 q.li

51 Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive

52 Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche

53 Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali

54 Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li

55 Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li

56 Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito

57 Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li

58 Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li

59 Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici, intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili

60 Depositi di concimi chimici a base di nitrati, fosfati e di fitofarmaci, con quantitativi superiori a 500 q.li

61 Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati

62 Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li

63 Centrali termoelettriche

64 Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW

65 Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche.

66 Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli

- 67 Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze
-
- 68 Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli
-
- 69 Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre 5 addetti
-
- 70 Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti
-
- 71 Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti
-
- 72 Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti
-
- 73 Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini
-
- 74 Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti alla lavorazione specifica
-
- 75 Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h (116 kW)
-
- 76 Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili
-
- 77 Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti
-
- 78 Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 100 addetti
-
- 79 Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (D.R. 17 Ottobre 1991 n. 125; sono escluse attività sanitarie che impiegano macchine radiogene per attività diagnostica o terapeutica)
-
- 80 Locali di spettacolo, di trattenimento in genere e ristoranti con capienza superiore a 100 posti
-
- 81 Alberghi, pensioni, motel, dormitori e simili con oltre 25 posti letto

82 Tutti i locali che costituiscono parti di piano di edifici con accesso da zone coperte (portici, ecc.) di superficie complessiva, comprensiva di tutte le zone coperte, superiore ai 1000 m²

83 Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili in cui siano presenti oltre 100 persone (si considerano unitamente le scuole e le sezioni collocate nello stesso edificio)

84 Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto

85 Locali, adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi (inclusi centri commerciali con limiti riferiti alla superficie complessiva)

86 Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 600 m², inclusi i laboratori con depositi non compartimentati rispetto al deposito

87 Vani di ascensore e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali

88 Edifici di valore storico artistico e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato

89 Edifici destinati a civile o ad attività private con altezza in gronda superiore a 24 m

90 Edifici produttivi multipiano, edifici adiacenti - costruzioni a confine, sempre superiori alle suddette dimensioni complessive

91 Attività di cui ai punti precedenti ricadenti tra quelle a rischio di incidente rilevante (elenco Legge 31/98)
